

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

14° Anno n. L 185

16 agosto 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

71/304/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali 1

71/305/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici 5

71/306/CEE :

Decisione del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici 15

71/307/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile 16

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 26 luglio 1971

concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali

(71/304/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 2,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾, in particolare il titolo IV B,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ⁽²⁾, in particolare il titolo V C e) 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che le modalità di attuazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, come pure le modalità delle misure transitorie, sono già state fissate, per quanto concerne le attività non salariate elencate nella classe 40 CITI, dalle direttive del Consiglio nn. 64/427/CEE e 64/429/CEE del 7 luglio 1964 ⁽⁵⁾; che, conformemente a queste direttive, le amministrazioni aggiudicatrici non possono imporre alle persone fisiche o giuridiche di diritto privato alle quali viene aggiudicato un appalto

alcuna discriminazione basata sulla nazionalità dei subappaltatori; che le sole restrizioni mantenute provvisoriamente riguardano la partecipazione ad appalti di lavori pubblici sotto forma di prestazioni di servizi o tramite agenzie o succursali all'atto della stipulazione di appalti di lavori pubblici; che pertanto le disposizioni delle suddette direttive hanno una portata generale che rende superflua la loro ripetizione nella presente direttiva;

considerando che, per le attività di cui alla classe 40 CITI, gli appalti possono essere stipulati o eseguiti da organismi titolari di concessioni accordate dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altre persone giuridiche di diritto pubblico; che la presente direttiva deve quindi prendere in considerazione tali contratti d'appalto che rappresentano un notevole volume di lavori; che, in caso contrario, la sua portata ne risulterebbe notevolmente ridotta;

considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica contiene, all'articolo 97, una disposizione speciale per quanto riguarda la costruzione d'impianti nucleari a carattere scientifico o industriale; che, conformemente all'articolo 232 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, simili casi vanno quindi esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva;

considerando che, dopo l'adozione dei programmi generali, è stata elaborata una nomenclatura CEE.

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.

⁽³⁾ GU n. 62 del 12. 4. 1965, pag. 883/65.

⁽⁴⁾ GU n. 13 del 29. 1. 1965, pag. 158/65.

⁽⁵⁾ GU n. 117 del 23. 7. 1964, pag. 1863/64 e pag. 1880/64.

delle attività industriali, intitolata « Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee (NICE) »; che tale nomenclatura, in quanto fa riferimento alle nomenclature nazionali, risulta più consona alle esigenze degli Stati membri della Comunità che non la nomenclatura « Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI) »; che si ravvisa quindi l'opportunità di adottarla, sempreché il calendario definito nei Programmi generali e stabilito in riferimento alla nomenclatura CITI non ne risulti modificato; che, nel caso specifico, l'adozione della nomenclatura NICE per la presente direttiva non può avere un simile effetto;

considerando che negli appalti di lavori pubblici è normale la menzione di prescrizioni tecniche; che il Consiglio, nella dichiarazione resa in sede di adozione dei Programmi generali, ha specificato che le prescrizioni tecniche non debbono contenere clausole aventi effetti discriminatori; che è quindi necessario inserire nella presente direttiva talune precisazioni al riguardo;

considerando che le disposizioni applicabili a tutte le attività non salariate relative allo spostamento e al soggiorno dei beneficiari della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi sono state o saranno oggetto di direttive particolari; che il regime applicabile ai lavoratori subordinati che accompagnano il prestatore di servizi od agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni prese in applicazione degli articoli 48 e 49 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società indicate in ciascuno dei titoli I dei programmi generali, che agiscono in qualità di prestatori di servizi o per il tramite di agenzie o di succursali, e che sono denominate in appresso beneficiari, le restrizioni di cui a ciascuno dei titoli III dei programmi anzidetti, concernenti l'accesso, l'aggiudicazione, l'esecuzione o la partecipazione all'esecuzione degli appalti per lavori da eseguirsi per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e delle persone giuridiche di diritto pubblico.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate di cui all'allegato I del programma generale per la soppressione delle

restrizioni alla libertà di stabilimento, classe 40. Tali attività corrispondono a quelle elencate nella classe 40 della « Nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità europee (NICE) »; esse sono riprodotte nell'allegato della presente direttiva.

2. La direttiva non si applica:

- a) agli impianti industriali di natura meccanica, elettrica ed energetica, tranne quella parte di essi che rientra nella tecnica della costruzione di immobili;
- b) alla costruzione di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale;
- c) ai lavori di sterro, di escavazione di pozzi e di dragaggio e di asportazione del materiale rimosso, effettuati per l'estrazione di sostanze minerali (industrie estrattive).

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni e in particolare quelle:

- a) che impediscono ai beneficiari di fornire le prestazioni alle stesse condizioni e con gli stessi diritti dei propri cittadini; tra le restrizioni da sopprimere figurano, tra l'altro, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e le pratiche amministrative che impongono o consentono alle persone fisiche o giuridiche con le quali è stato concluso un contratto in base al quale sono incaricate dell'esecuzione o della gestione di lavori o della gestione di servizi pubblici mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi, di applicare, per i contratti che essi possono stipulare a loro volta in tale occasione, un trattamento discriminatorio a danno dei beneficiari;
- b) che risultano da una prassi amministrativa avente l'effetto di applicare ai beneficiari un trattamento discriminatorio rispetto a quello dei cittadini;
- c) che risultano da disposizioni o pratiche che, sebbene applicabili senza distinzioni basate sulla cittadinanza, ostacolano tuttavia esclusivamente o principalmente l'attività professionale dei cittadini degli altri Stati membri; le prescrizioni tecniche con effetto discriminatorio fanno parte delle restrizioni da eliminare; tuttavia, esse non sono considerate discriminatorie quando sono giustificate dall'oggetto del contratto.

2. Gli Stati membri si assicurano in particolare che:

- a) per l'esecuzione di lavori sul loro territorio, i beneficiari possano fruire, alle stesse condizioni

dei cittadini, della concessione delle varie forme di credito, di aiuti e di sovvenzioni previste a tal fine dalle pubbliche autorità ;

- b) i beneficiari fruiscano senza restrizioni, e comunque alle stesse condizioni dei cittadini, delle possibilità di approvvigionamento sulle quali lo Stato è in grado di esercitare il suo controllo e di cui abbisognano per eseguire il contratto.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva

entro il termine di dodici mesi dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO

ALLEGATO

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

corrispondente alla nomenclatura delle industrie stabilite nella Comunità europea (NICE)

<i>Classe</i>	<i>Gruppo</i>
40	EDILIZIA E GENIO CIVILE
400	Edilizia e genio civile (imprese non specializzate) ; demolizione
400.1	Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate
400.2	Demolizione
401	Costruzione di immobili (d'abitazione e altri)
401.1	Imprese generali di costruzione di immobili
401.2	Imprese di copertura dei tetti
401.3	Costruzioni di forni e camini industriali
401.4	Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione
401.5	Imprese di pulitura e manutenzione facciate
401.6	Imprese di ponteggi
401.7	Imprese specializzate in altre attività della costruzione (carpenteria compresa)

<i>Classe</i>	<i>Gruppo</i>
402	Genio civile : costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
402.1	Imprese generali di genio civile
402.2	Lavori di sterro e miglioramento del terreno
402.3	Costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi)
402.4	Costruzione di opere d'arte fluviali e marittime (canali, ponti, chiuse, argini, ecc).
402.5	Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)
402.6	Imprese specializzate nelle altre attività di genio civile [comprese le imprese specializzate nella segnalazione stradale e marittima, nella posa di condutture (gas, acqua, idrocarburi), o nella costruzione di elettrodotti e linee di telecomunicazione]
403	Installazioni varie per l'edilizia
403.1	Imprese generali di installazione
403.2	Installazioni di gas, acqua e apparecchi sanitari
403.3	Impianti di riscaldamento e di ventilazione (impianti di riscaldamento centrale, condizionamento d'aria, ventilazione)
403.4	Isolamenti termici, acustici e anti-vibrazioni
403.5	Impianti elettrici
403.6	Installazione di antenne, parafulmini, telefoni, ecc.
404	Finitura dei locali
404.1	Finitura generale
404.2	Lavori in gesso : rasatura, plafonatura, stucchi
404.3	Lavori di falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e parquets
404.4	Decorazione (pittura, tappezzeria in carta), lavori da vetraio
404.5	Rivestimento di muri e pavimenti (in piastrelle e altri materiali per ricopertura, anche collati)
404.6	Finiture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.)

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1971

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

(71/305/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾, in particolare il titolo IV, B 1,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ⁽²⁾, in particolare il titolo V C e) 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che la realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altre persone giuridiche di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti ;

considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri ;

considerando che il Consiglio, nella sua dichiarazione relativa ai programmi generali predetti, ha sottolineato la necessità di effettuare il coordinamento in questione in base ai principi seguenti : divieto delle prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, sufficiente pubblicità degli appalti, elaborazione di criteri obiettivi di partecipazione e istituzione di una procedura che permetta di assicurare congiuntamente l'osservanza di tali principi ;

considerando che gli enti che gestiscono attualmente negli Stati membri i servizi di trasporto sono sia di diritto pubblico, sia di diritto privato ; che, confor-

memente agli obiettivi della politica comune dei trasporti, occorre assicurare la parità di trattamento, non solo tra le imprese che svolgono la loro attività nell'ambito di un solo tipo di trasporto, ma anche tra una di queste imprese e quelle che svolgono la loro attività nell'ambito degli altri tipi di trasporto ;

considerando pertanto che, fin quando non saranno adottate, in materia di coordinamento delle procedure, disposizioni che tengano conto della particolare situazione summenzionata, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli enti di cui sopra che, in base al loro stato giuridico, vi rientrerebbero ;

considerando che in materia di appalti di lavori pubblici è necessario evitare che i servizi di produzione, di erogazione e di trasporto d'acqua e di energia siano sottoposti a regimi differenti a seconda che essi dipendano dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico o che abbiano una distinta personalità giuridica ; che è quindi necessario escludere dal campo di applicazione della direttiva quelli dei servizi di cui sopra che in base al loro stato giuridico vi rientrerebbero, in attesa che l'esperienza acquisita permetta di adottare una soluzione definitiva al riguardo ;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate ; che tali casi debbono però essere espressamente limitati ;

considerando che gli appalti di lavori il cui ammontare è inferiore a 1.000.000 di unità di conto possono, per il momento, non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è pertanto opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti ; che, in base all'esperienza acquisita, la Commissione sottoporrà successivamente al Consiglio una nuova proposta di direttiva intesa a ridurre l'importo a partire dal quale le misure di coordinamento saranno applicabili agli appalti di lavori pubblici ;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei relativi bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri ; che le informazioni contenute in

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.

⁽³⁾ GU n. 62 del 12. 4. 1965, pag. 883/65.

⁽⁴⁾ GU n. 63 del 13. 4. 1965, pag. 929/65.

tali bandi devono permettere agli imprenditori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentino per loro interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza delle prestazioni da fornire e delle relative condizioni; che, più in particolare nelle procedure ristrette, la pubblicità ha per fine di permettere agli imprenditori degli Stati membri di manifestare il loro interesse agli appalti, richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;

considerando che le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'onori relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva:

- a) gli « appalti di lavori pubblici » sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un imprenditore, persona fisica o giuridica, ed un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto una delle attività di cui all'articolo 2 della direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali ⁽¹⁾;
- b) sono considerate « amministrazioni aggiudicatrici » lo Stato, gli enti pubblici territoriali e le persone giuridiche di diritto pubblico enumerate nell'allegato I;
- c) l'imprenditore che ha presentato un'offerta è designato con l'espressione « offerente »; chi ha sollecitato un invito a partecipare ad una procedura ristretta è designato con l'espressione « candidato ».

Articolo 2

Nell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le loro

⁽¹⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

procedure nazionali, adattate alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Quando le amministrazioni aggiudicatrici concludono un contratto analogo a quelli di cui all'articolo 1, lettera a), ma in cui la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo, le disposizioni della presente direttiva non sono applicabili a tale contratto, detto « di concessione ». In tutti gli altri casi, il ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici è obbligatorio.

2. Quando il concessionario è egli stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici, egli deve ricorrere, per i lavori da fare eseguire a terzi, alle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, adattate alle disposizioni della presente direttiva.

3. Se lo Stato, un ente pubblico territoriale o una delle persone giuridiche di diritto pubblico citate nell'allegato I accorda ad un concessionario diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici il diritto di fare eseguire lavori pubblici e di gestirli, gli atti di concessione stabiliscono che detto concessionario deve rispettare, per i contratti conclusi con terzi, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità.

4. Non sono sottoposti alle disposizioni della presente direttiva gli appalti di lavori pubblici aggiudicati da enti di diritto pubblico che gestiscono servizi di trasporto.

5. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano agli appalti di lavori pubblici aggiudicati dai servizi di produzione, di erogazione e di trasporto di acqua e di energia.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica agli appalti di lavori pubblici che uno Stato membro aggiudica:

- in virtù di un accordo internazionale concluso con un paese terzo, comportante, in materia di aggiudicazione di appalti, disposizioni diverse da quelle che la direttiva contiene;
- ad imprese di un paese terzo, in virtù di un accordo internazionale che escluda le imprese degli Stati membri;
- in virtù della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Articolo 5

1. Sono soggette alle disposizioni concernenti le « procedure aperte » previste dalla presente direttiva (articoli da 10 a 13, 16, 20 e da 23 a 29) le procedure nazionali secondo le quali ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta.

2. Sono soggette alle disposizioni concernenti le « procedure ristrette » previste dalla presente direttiva (articoli da 10 a 12, 14 e 15, 17, 18 e da 20 a 29) le procedure nazionali secondo le quali soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare offerte.

3. Gli appalti aggiudicati nei casi di cui all'articolo 9 sono soggetti alle sole disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 6

Nel caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia sociale il cui piano, data l'entità, la complessità e la durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione nell'ambito di un gruppo composto dai delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, da esperti e dall'imprenditore che riceverà l'incarico di eseguire l'opera, si può applicare una speciale procedura di attribuzione per scegliere l'imprenditore più idoneo ad essere integrato nel gruppo.

In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione per quanto possibile precisa dei lavori, allo scopo di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Esse vi indicano altresì, conformemente alle disposizioni degli articoli da 23 a 28, le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati devono rispettare.

Quando si ricorre a tale procedura, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le norme comuni sulla pubblicità per le procedure ristrette e quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.

Articolo 7

1. Le disposizioni dei titoli II, III e IV nonché quelle di cui all'articolo 9, sono applicate, secondo le condizioni stabilite all'articolo 5, agli appalti di lavori pubblici il cui valore di stima eguagli o superi 1.000.000 di unità di conto.

2. Nessun appalto può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente articolo.

Articolo 8

Per il calcolo degli importi di cui agli articoli 7, 9 e 29 è preso in considerazione, oltre all'importo dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori che sono messe a disposi-

zione dell'imprenditore dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 9

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di lavori senza applicare le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione di quelle dell'articolo 10, nei casi seguenti :

- a) quando, nell'ambito delle procedure previste dalla presente direttiva, non siano state presentate offerte o siano state fatte offerte non regolari o siano state presentate offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni dell'appalto iniziale non vengano fundamentalmente modificate ;
- b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un imprenditore determinato ;
- c) quando si tratti di lavori da effettuarsi nell'ambito di ricerche, esperimenti, studi o messa a punto ;
- d) quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici non sia compatibile con il tempo richiesto da altre procedure ;
- e) quando i lavori siano dichiarati segreti o quando la loro esecuzione richieda misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato ;
- f) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto iniziale aggiudicato e nel primo contratto concluso e che siano resi necessari da una circostanza imprevista per l'esecuzione dell'opera descritta nei suddetti documenti, a condizione che essi siano aggiudicati all'imprenditore che esegue l'opera principale :
 - allorché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici ;
 - o allorché tali lavori, per quanto separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'ammontare complessivo degli appalti aggiudicati per i lavori complementari di cui sopra non può superare il 50 % dell'ammontare del primo appalto ;

- g) quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure di cui all'articolo 5.

La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere indicata in occasione del primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 5. Questa procedura può essere applicata soltanto nel triennio successivo alla conclusione del contratto d'appalto iniziale ;

- h) quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano la determinazione preliminare e globale dei prezzi.

Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni anno, entro il mese di giugno, un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati nell'anno precedente in base al presente articolo, almeno di quelli aggiudicati dallo Stato, dai Länder, regioni, province e dipartimenti. Possibilmente, gli appalti aggiudicati saranno suddivisi in base a ciascuno dei casi del presente articolo.

TITOLO II

Norme comuni nel settore tecnico

Articolo 10

1. Le prescrizioni tecniche definite nell'allegato II, nonché la descrizione dei metodi di prova, di controllo, di collaudo o di calcolo, sono contenute nei documenti generali o contrattuali relativi a ciascun appalto. In particolare, tali prescrizioni tecniche possono essere definite in riferimento alle norme nazionali.

2. Salvo che tali prescrizioni siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare talune imprese. E in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi, o quella di un'origine o di

una produzione determinata ; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione « o equivalente » è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non hanno la possibilità di dare una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili a tutti gli interessati.

Articolo 11

Qualora si tratti di appalto concorso o qualora i bandi di gara lascino agli imprenditori la possibilità di presentare varianti al progetto dell'amministrazione, l'amministrazione aggiudicatrice non può respingere un'offerta per il solo motivo che è stata elaborata con un metodo di calcolo dei lavori diverso da quello in uso nel paese in cui viene aggiudicato l'appalto, a condizione che l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'onere. L'offerente deve unire all'offerta stessa tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e fornire eventualmente qualunque chiarimento supplementare che l'amministrazione aggiudicatrice ritenga indispensabile.

TITOLO III

Norme comuni di pubblicità

Articolo 12

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto di lavori pubblici a mezzo di procedura aperta o di procedura ristretta fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.

Questo bando è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ed è pubblicato per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, nelle lingue ufficiali delle Comunità. Fa fede soltanto il testo nella lingua originale.

Nella procedura accelerata di cui all'articolo 15, il bando di gara è pubblicato nelle quattro edizioni della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* soltanto nella lingua originale.

La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* pubblica il bando di gara di cui ai precedenti commi non oltre nove giorni dalla data di spedizione e, nel caso di procedura accelerata prevista all'articolo 15, non oltre cinque giorni dalla data di spedizione.

La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali o nelle pubblicazioni specializzate del paese aggiudicatore non deve aver luogo prima della data di spedizione di cui sopra, che dev'essere menzionata nel bando di

gara. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione del bando.

Articolo 13

Nelle procedure aperte il termine di ricezione delle offerte è stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo consultazioni sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma precedente devono essere adeguatamente prolungati.

Articolo 14

Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle domande di partecipazione è stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte.

A decorrere dalla data di spedizione della lettera d'invito, il termine di ricezione delle offerte è stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da non essere inferiore a ventuno giorni. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato speciale d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma precedente devono essere adeguatamente prolungati.

Articolo 15

Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti all'articolo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare i seguenti termini ridotti :

— almeno dodici giorni dalla data di spedizione del bando di gara per la ricezione delle domande di partecipazione ;

— almeno dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte.

Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Le domande di partecipazione agli appalti e agli inviti a presentare l'offerta possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telex o per telefono. Le domande di partecipazione agli appalti, quando sono fatte per telegramma, per telex o per telefono, devono essere confermate per lettera.

Articolo 16

Nelle procedure aperte, il bando di gara specifica almeno :

- a) la data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ;
- b) la procedura di aggiudicazione prescelta ;
- c) il luogo di esecuzione, la natura e l'entità delle prestazioni e le caratteristiche generali dell'opera ; l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme, qualora il contratto sia diviso in più lotti ; soltanto le indicazioni destinate a permettere agli imprenditori di venire a conoscenza dell'oggetto del contratto e di presentare proposte corrispondenti a tale oggetto, qualora si tratti di contratti aventi per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, l'elaborazione di progetti ;
- d) il termine di esecuzione eventualmente stabilito ;
- e) l'indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto ;
- f) l'indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, la data limite per presentare la domanda e l'indicazione dell'ammontare e delle modalità di versamento della somma eventualmente necessaria per ottenere tali documenti ;
- g) la data limite per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale debbono essere trasmesse e la lingua o le lingue nelle quali debbono essere redatte ;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura delle offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di tale apertura ;

- i) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra garanzia eventualmente richieste, sotto qualsiasi forma, dalle amministrazioni aggiudicatrici ;
- j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione e/o riferimenti alle disposizioni legislative o regolamentari che le prescrivono ;
- k) la forma giuridica determinata che dovrà eventualmente assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto ;
- l) le condizioni minime di carattere economico e tecnico che le amministrazioni aggiudicatrici esigono dagli imprenditori per la loro selezione ; tali requisiti non possono essere diversi da quelli degli articoli 25 e 26 ;
- m) il periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

Articolo 17

Nelle procedure ristrette, il bando di gara specifica almeno :

- a) le indicazioni di cui all'articolo 16, lettere a), b), c), d), e) e k) ;
- b) la data limite per la ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali debbono essere redatte ;
- c) il termine massimo entro il quale gli inviti a presentare le offerte saranno spediti dall'amministrazione aggiudicatrice ;
- d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili e riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che le amministrazioni aggiudicatrici esigono dagli imprenditori per la loro selezione ; tali requisiti non possono essere diversi da quelli degli articoli 25 e 26.

Articolo 18

Nelle procedure ristrette, l'invito a presentare l'offerta specifica almeno :

- a) le indicazioni di cui all'articolo 16, lettere f), g), i) e j) ;
- b) il riferimento al bando di gara di cui all'articolo 17 ;
- c) i documenti da presentare eventualmente, sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato ai sensi dell'articolo 17, lettera d), sia a complemento delle informazioni di cui a detto articolo ed alle medesime condizioni previste agli articoli 25 e 26 ;

- d) i criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nel bando di gara.

Articolo 19

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i bandi di gara concernenti gli appalti di lavori pubblici, che non sono soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva, a condizione che l'ammontare di tali appalti non sia inferiore a 500.000 unità di conto.

TITOLO IV

Norme comuni di partecipazione

Articolo 20

L'aggiudicazione dell'appalto è fatta sulla base dei criteri previsti al capitolo 2 del presente titolo, previo accertamento dell'idoneità degli imprenditori non esclusi dalla gara in virtù dell'articolo 23, effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 25 a 28.

Articolo 21

I raggruppamenti d'imprenditori sono autorizzati a presentare un'offerta. La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione dell'offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato a effettuare tale trasformazione qualora l'appalto gli venga aggiudicato.

Articolo 22

Nelle procedure ristrette, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 17, lettera d), i candidati che esse invitano a presentare un'offerta.

Gli Stati membri si assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici si rivolgano ai cittadini degli altri Stati membri che rispondono alle qualificazioni richieste, alle stesse condizioni dei propri cittadini.

Capitolo 1

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 23

Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore :

- a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga

situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali ;

- b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali ;
- c) nei confronti del quale sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale ;
- d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice ;
- e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice ;
- f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese dell'amministrazione aggiudicatrice ;
- g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'imprenditore la prova che egli non si trova nei casi di cui alle lettere a), b), c), e) o f), essa accetta come prova sufficiente :

- per a), b) o c), la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte ;
- per e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal paese interessato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 32, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 24

Ogni imprenditore che voglia partecipare ad un appalto di lavori pubblici può essere invitato a documentare la sua iscrizione nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro dove è stabilito : per il Belgio il « Registre du commerce — Handelsregister », per la Germania il « Handelsregister » e la « Handwerksrolle », per la Francia il « Registre du commerce » e il « Répertoire des métiers », per l'Italia il « Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato » e il « Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato », per il Lussemburgo il « Registre aux firmes » e il « Rôle de la Chambre des métiers », per i Paesi Bassi il « Handelsregister ».

Articolo 25

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore può essere normalmente data mediante una o più delle referenze seguenti :

- a) idonee dichiarazioni bancarie ;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa quando la pubblicazione ne è prescritta dalla legislazione in materia di società del paese dove l'imprenditore è stabilito ;
- c) dichiarazione concernente la cifra d'affari, globale e in lavori, dell'impresa per i tre ultimi esercizi.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare l'offerta quali delle referenze sopra menzionate devono essere fornite, nonché le altre referenze probanti, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), da presentare.

Se per una ragione giustificata l'imprenditore non è in grado di dare le referenze chieste dalle amministrazioni aggiudicatrici, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dalle suddette amministrazioni.

Articolo 26

La dimostrazione delle capacità tecniche dell'imprenditore può essere data mediante :

- a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della condotta dei lavori ;
- b) l'elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi cinque anni ; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Detti certificati indicheranno l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e preciseranno

se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Se del caso, questi certificati saranno trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente ;

- c) una dichiarazione dalla quale risultino l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera ;
- d) una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni ;
- e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito quali delle suddette referenze debbono essere presentate.

Articolo 27

Entro i limiti degli articoli da 23 a 26, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'imprenditore a completare i certificati e documenti presentati o a chiarirli.

Articolo 28

1. Gli Stati membri ove esistono liste ufficiali di imprenditori devono, all'entrata in vigore della presente direttiva, adattare alle disposizioni dell'articolo 23, lettere a), b), c), d) e g), e degli articoli 24, 25 e 26.

2. Per ogni appalto, gli imprenditori iscritti nelle liste possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice un certificato di iscrizione rilasciato dall'autorità competente. Nel certificato sono menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione sulla lista e la relativa classifica.

3. L'iscrizione certificata dalle autorità competenti in una lista ufficiale, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri, una presunzione di idoneità dell'imprenditore soltanto ai sensi dell'articolo 23, lettere a), b), c), d) e g), degli articoli 24 e 25, lettere b) e c), e dell'articolo 26, lettere b) e d), e non ai sensi dell'articolo 25, lettera a), e dell'articolo 26, lettere a), c) ed e), per i lavori corrispondenti alla sua categoria.

I dati risultanti dall'iscrizione nelle liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio. Tuttavia, per ogni appalto può essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.

Le precedenti disposizioni sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri soltanto agli imprenditori stabiliti nello Stato membro ove esiste una lista ufficiale.

4. Per l'iscrizione degli imprenditori degli altri Stati membri su tale lista non possono essere richieste altre prove o dichiarazioni oltre quelle richieste agli imprenditori nazionali, né, in ogni caso, prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 23 a 26.

5. Gli Stati membri ove esistono liste ufficiali sono tenuti a comunicare agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo al quale le domande di iscrizione possono essere presentate.

Capitolo 2

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 29

1. I criteri sui quali le amministrazioni aggiudicatrici si fondano per l'aggiudicazione dell'appalto sono :

- o unicamente il prezzo più basso ;
- o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto, quali il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico.

2. In quest'ultimo caso, le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'onere o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

3. Il criterio del prezzo, calcolato secondo le norme nazionali in vigore (procedura della scheda segreta), può essere mantenuto per un periodo di tre anni dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 32 per gli appalti il cui ammontare di stima non supera 10 milioni di u.c. e per un periodo di sette anni a decorrere dalla stessa data per gli appalti il cui ammontare di stima è compreso tra 1 e 2 milioni di u.c.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili quando, in base ad una regolamentazione intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a titolo d'aiuto, uno Stato membro si basa su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, a condizione che la regolamentazione in parola sia compatibile con il trattato ed in particolare con l'articolo 92 e seguenti.

5. Qualora, per un determinato appalto, talune offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice ne verifica la composizione

prima di decidere in merito all'aggiudicazione dell'appalto. Essa tiene conto del risultato di tale verifica.

All'uopo, essa chiede all'offerente di fornire le giustificazioni necessarie, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili.

Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'aggiudicazione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a motivare il rigetto delle offerte ritenute troppo basse presso il Comitato consultivo istituito con decisione del Consiglio del 26 luglio 1971 ⁽¹⁾.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 30

Il calcolo dei termini di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Vedasi pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

Articolo 31

Le spese di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara previsti agli articoli 12 e 19 sono a carico delle Comunità secondo le modalità e le condizioni che saranno pubblicate nella suddetta Gazzetta ufficiale.

Articolo 32

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 33

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO

ALLEGATO I

Elenco delle persone giuridiche di diritto pubblico di cui all'articolo 1, lettera b)

I. In tutti gli Stati membri :

le associazioni di diritto pubblico costituite dagli enti pubblici territoriali come le associazioni di comuni, i consorzi intercomunali, i Gemeindeverbände.

II. Belgio :

- | | |
|---|--|
| — il Fonds des routes | — Wegenfonds, |
| — la Régie des voies aériennes | — Regie der luchtwegen, |
| — l'Office régulateur de la navigation intérieure | — Dienst voor regeling van binnenvaart, |
| — la Régie des services frigorifiques de l'État belge | — Regie der Belgische Rijkskoel- en Vriesdiensten, |
| — la Commissioni di assistenza pubblica, | |
| — le fabbriche di chiese. | |

III. In Germania :

le « bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ».

IV. In Francia :

gli altri enti pubblici di carattere amministrativo su scala nazionale, dipartimentale o locale.

V. In Italia :

- le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- gli « Enti di riforma fondiaria »,
- le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

VI. In Lussemburgo :

- le Caisses des assurances sociales,
- gli altri istituti pubblici a carattere amministrativo.

VII. Nei Paesi Bassi :

- i « Waterschappen »,
- le « Rijksuniversiteiten », gli « Academische Ziekenhuizen » e la « Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam », la « Rooms-Katholieke Universiteit van Nijmegen », la « Vrije Universiteit van Amsterdam », le « Technische Hogescholen »,
- la « Nederlandse Centrale Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk Onderzoek (T.N.O.) » e le organizzazioni dipendenti.

ALLEGATO II**Prescrizioni tecniche ai sensi della presente direttiva**

Ai sensi della presente direttiva, le prescrizioni tecniche in materia di appalti di lavori pubblici comprendono tutte le norme menzionate in particolare nei capitoli d'oneri, che permettono di caratterizzare oggettivamente un lavoro, un materiale, un prodotto o una fornitura (soprattutto: qualità, prestazioni), in modo che tale lavoro, materiale, prodotto o fornitura risponda all'uso al quale è destinato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Dette prescrizioni tecniche comprendono tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei materiali costitutivi delle opere stesse. Esse concernono egualmente le tecniche e i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere terminate e relativamente ai materiali o elementi costituenti tali opere.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 1971
che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici

(71/306/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

viste le proposte della Commissione,

visti i pareri del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visti i pareri del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'applicazione delle misure adottate dal Consiglio nel settore degli appalti di lavori pubblici può sollevare problemi che è opportuno esaminare in comune ;

considerando che è opportuno istituire a questo scopo un Comitato presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di detti Stati,

DECIDE :

Articolo 1

Viene istituito, nell'ambito della Commissione, un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici.

Articolo 2

Fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, il Comitato esamina regolarmente, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro, i problemi posti dall'applicazione delle misure adottate dal Consiglio per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici, compresi i casi particolari che rientrano in questo settore. In particolare, il Comitato esamina i motivi per i quali le imprese rispondenti ai criteri definiti dalle direttive adottate

dal Consiglio non siano state consultate o non abbiano conseguito l'appalto, pur avendo fatto l'offerta più vantaggiosa.

Articolo 3

Il Comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di questi Stati.

I membri del Comitato sono designati dagli Stati membri in ragione di un titolare e di un supplente per ogni Stato.

Il Comitato è presieduto da un funzionario della Commissione. Il Presidente può farsi assistere da funzionari della Commissione. Il segretariato è affidato ai servizi della Commissione.

Articolo 4

Il Comitato è convocato dal Presidente su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno dei suoi membri.

Articolo 5

Le deliberazioni del Comitato formano oggetto di resoconto.

Articolo 6

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO

⁽¹⁾ GU n. 62 del 12. 4. 1965, pag. 883/65 e pag. 889/65.

⁽²⁾ GU n. 13 del 29. 1. 1965, pag. 150/65 e GU n. 63 del 13. 4. 1965, pag. 929/65.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1971

per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile

(71/307/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che nella maggior parte degli Stati membri i prodotti tessili sono soggetti a disposizioni vincolanti in materia di denominazione, composizione ed etichettatura ;

considerando che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro creando conseguentemente ostacoli all'instaurazione e al funzionamento del mercato comune ;

considerando che detti ostacoli possono essere eliminati se l'immissione sul mercato dei prodotti tessili sul piano comunitario è subordinata a norme uniformi ; che, a tale scopo, occorre armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate nelle etichette, contrassegni o documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione ;

considerando che occorre regolamentare anche taluni prodotti non esclusivamente composti di fibre tessili, ma nei quali la parte tessile costituisce un elemento essenziale del prodotto o viene valorizzata da una specificazione del produttore, del trasformatore o del commerciante ;

considerando che, per raggiungere gli obiettivi cui si ispirano le disposizioni nazionali in materia, occorre rendere obbligatoria l'etichettatura ;

considerando che conviene subordinare a determinate condizioni l'impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori ed i consumatori ;

considerando che sarà necessario, in una fase successiva, prevedere metodi di campionatura e di

analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati ; che tuttavia il mantenimento provvisorio dei metodi nazionali attualmente in vigore non è tale da ostacolare l'applicazione di norme uniformi ;

considerando che non è opportuno, in una direttiva specifica riguardante i prodotti tessili, armonizzare tutte le disposizioni loro applicabili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

1. Per prodotti tessili ai sensi della presente direttiva s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

2. Per fibre tessili ai sensi della presente direttiva s'intende un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza, grande lunghezza rispetto al diametro, che lo rendono atto ad applicazioni tessili.

3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni della presente direttiva :

— i prodotti contenenti almeno l'80 % in peso di fibre tessili,

— i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti,

⁽¹⁾ GU n. C 2 dell'8. 1. 1970, pag. 41.

⁽²⁾ GU n. C 10 del 27. 1. 1970, pag. 9.

— i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Articolo 3

1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I.

2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.

3. È vietato l'impiego di queste denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.

4. È vietato l'impiego della denominazione « seta » per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Articolo 4

1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100 % o « puro » o eventualmente « tutto », esclusa qualsiasi espressione equivalente.

2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2 % sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

Articolo 5

1. Un prodotto di lana può essere qualificato :

- « laine vierge » oppure « laine de tonte »
- « Schurwolle »
- « lana vergine » oppure « lana di tosa »
- « scheerwol »

solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura e/o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la denominazione « lana vergine » oppure « lana di tosa » può essere usata per qualificare la lana contenuta in una miscchia di fibre quando :

- a) la totalità della lana contenuta nella miscchia risponde alle caratteristiche definite al paragrafo 1 ;
- b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della miscchia non è inferiore al 25 % ;
- c) in caso di miscchia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

Nel caso previsto dal presente paragrafo, l'indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria.

3. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3 % di impurità fibrose per i prodotti qualificati « lana vergine » oppure « lana di tosa » ai sensi dei paragrafi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.

Articolo 6

1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85 % del peso totale, viene designato in uno dei seguenti modi :

- denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso,
oppure
- denominazione della fibra, seguita dell'indicazione « minimo 85 % »
oppure
- composizione percentuale completa del prodotto.

2. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunge l'85 % del peso totale, deve recare l'indicazione delle singole fibre prevalenti e della rispettiva percentuale in peso, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione della loro percentuale in peso.

- a) Tuttavia, l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali entri per meno del 10 % nella composizione di un prodotto, può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguita da una percentuale globale ;
- b) qualora venga specificata la denominazione di una fibra che entri per meno del 10 % nella composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40 % del peso totale del tessuto sbizzimato, possono essere designati con la denominazione « misto lino », completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione « Ordito puro cotone — trama puro lino ».

4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore diretto e salvo giustificazione inerente ad un

prodotto particolare la cui tecnica di fabbricazione richiede una tolleranza superiore, è ammessa nelle composizioni percentuali previste dal presente articolo una tolleranza in fibre (riferita al peso totale delle fibre del prodotto finito) del 3 % tra le percentuali in peso indicate e le percentuali in peso effettive.

5. Le espressioni « residui tessili » o « composizione non determinata » possono essere usate, a prescindere dalle percentuali in peso dei componenti, per tutti i prodotti la cui composizione può essere difficilmente precisata.

Articolo 7

Alle tolleranze previste dall'articolo 4, paragrafo 2, dall'articolo 5, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 4, se ne aggiunge un'altra del 7 % se è esclusivamente giustificata dalla presenza di fibre visibili ed isolabili destinate a produrre un effetto puramente decorativo.

Articolo 8

1. I prodotti tessili ai sensi della presente direttiva sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

2. a) Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 ed all'allegato I, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

b) All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e dall'allegato I vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente direttiva devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si

applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dalla presente direttiva.

Tuttavia, se all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al primo comma, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e dall'allegato I.

- c) Gli Stati membri possono esigere che nel loro territorio, all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo siano redatti anche nelle rispettive lingue nazionali.
- d) Gli Stati membri non possono vietare l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4, e 5, se essi sono conformi agli usi leali del commercio nei rispettivi paesi.

Articolo 9

1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

Articolo 10

In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9 :

- a) gli Stati membri non possono esigere, per i prodotti tessili che figurano all'allegato III e in uno degli stati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, un'etichetta o un contrassegno che si riferiscano alla denominazione e all'indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un'impresa che

comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 ;

- b) i prodotti tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure affinché le informazioni fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili non possano dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 12

1. Le percentuali in fibre di cui agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il tasso di ripresa convenzionale di cui all'allegato II.

2. Per determinare la percentuale in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi :

- a) i supporti, i rinforzi, il fusto, i fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, i contrasegni, le bordure, i bottoni e le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, le coperture, gli accessori, gli ornamenti, gli elastici, i nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, le fodere ;
- b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura per i rivestimenti del suolo, per i tessuti per mobili e per i tappeti fabbricati a mano ;
- c) i tessuti di fondo per velluti, per felpe e per rivestimenti a più strati del suolo, a meno che detti materiali di fondo non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo ;
- d) le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché gli altri prodotti per il trattamento dei tessili.

3. Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per evitare che gli elementi di cui al paragrafo

2, lettera d), siano presenti in quantità tale da indurre in errore il consumatore.

Articolo 13

Speciali direttive preciseranno i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire in tutti gli Stati membri per determinare la composizione in fibre dei prodotti contemplati nella presente direttiva.

Articolo 14

1. Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle denominazioni o alle indicazioni della composizione, vietare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti tessili se questi soddisfano alle disposizioni della presente direttiva.

2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro, relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale.

Articolo 15

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai prodotti tessili che :

- 1) sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi,
- 2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri delle Comunità europee,
- 3) sono importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo,
- 4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 18 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Ogni Stato membro può prevedere che le disposizioni nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore delle misure nazionali necessarie per

conformarsi alla presente direttiva possono essere invocate ancora per un periodo di 24 mesi successivo a detta entrata in vigore, a favore di prodotti tessili non rispondenti ai requisiti della presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

ALLEGATO I

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	<i>lana</i> (f)	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>)
2	<i>alpaca</i> (m), <i>lama</i> (m), <i>cam-mello</i> (m), <i>kashmir</i> (m), <i>mohair</i> (m), <i>angora</i> (m), <i>vigogna</i> (f), <i>yack</i> (m), <i>guanaco</i> (m) ⁽¹⁾ , preceduta o meno dalla denominazione « <i>lana</i> » o « <i>pelo</i> »	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	<i>pelo</i> (m) o <i>crine</i> (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	<i>seta</i> (f)	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	<i>cotone</i> (m)	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	<i>kapok</i> (m)	Fibra proveniente dall'interno del frutto de kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	<i>lino</i> (m)	Fibra proveniente da libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	<i>canapa</i> (f)	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	<i>juta</i> (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i>
10	<i>abaca</i> (f)	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	<i>alfa</i> (f)	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	<i>cocco</i> (m)	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
13	<i>ginestra</i> (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	<i>kenaf</i> (m)	Fibra proveniente dal libro del <i>Hibiscus cannabinus</i>
15	<i>ramié</i> (m)	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
16	<i>sisal</i> (m)	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
17	<i>acetato</i> (m)	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92 % ma almeno il 74 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
18	<i>alginica</i> ⁽³⁾	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
19	<i>cupro</i> (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
20	<i>modal</i> (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15 %
21	<i>proteica</i> ⁽³⁾	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
22	<i>triacetato</i> (m)	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
23	<i>viscosa</i> (f) ⁽²⁾	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
24	<i>acrilica</i> ⁽¹⁾	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
25	<i>clorofibra</i> (f)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % in massa del motivo monomero vinilico o vinilidenico clorurato
26	<i>fluorofibra</i> (f)	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
27	<i>modacrilica</i> ⁽³⁾	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % e meno dell'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
28	<i>poliammidica</i> ⁽³⁾	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
29	<i>poliestere (m)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
30	<i>polietilenica (3)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
31	<i>polipropilenica (3)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
32	<i>poliureica (3)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico
33	<i>poliuretanic (3)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
34	<i>vinilal (m)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
35	<i>trivinilica (3)</i>	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50 % della massa totale
36	<i>gomma (3)</i>	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	<i>elastan (m)</i>	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85 % in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	<i>vetro tessile (m)</i>	Fibra costituita da vetro
39	<i>Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola « filo » o « fibra »</i>	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

(1) È vietato impiegare queste denominazioni specifiche senza le indicazioni di composizione previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, per una miscchia di peli fini e di fibre provenienti dal vello di pecora.

(2) Durante un periodo di 5 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la fibra di cui al n. 23 (viscosa) può anche essere denominata « raison », accompagnato o no dalla parola « viscosa », quando trattasi di filamento, o « fiocco viscosa », accompagnato o no dalla parola « viscosa », quando trattasi di fibra non continua.

(3) È sottintesa la parola « fibra ».

ALLEGATO II

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA
MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

N. delle fibre	Fibre	Percentuali
1 — 2	Lana e peli : fibre pettinate fibre cardate	18,25 17,00
3	Peli : fibre pettinate fibre cardate	18,25 17,00
	Crine : fibre pettinate fibre cardate	16,00 15,00
4	Seta	11,00
5	Cotone : fibre normali fibre mercerizzate	8,50 10,50
6	Kapok	10,90
7	Lino	12,00
8	Canapa	12,00
9	Juta	17,00
10	Abaca	14,00
11	Alfa	14,00
12	Cocco	13,00
13	Ginestra	14,00
14	Kenaf	17,00
15	Ramié (fibra bianchita)	8,50
16	Sisal	14,00
17	Acetato	9,00
18	Alginica	20,00
19	Cupro	13,00
20	Modal	13,00
21	Proteica	17,00
22	Triacetato	7,00
23	Viscosa	13,00
24	Acrilica	2,00
25	Clorofibra	2,00
26	Fluorofibra	0,00
27	Modacrilica	2,00

N. delle fibre	Fibre	Percentuali
28	Poliammidica (6-6) : fibra non continua filamento	6,25 5,75
	Poliammidica 6 : fibra non continua filamento	6,25 5,75
	Poliammidica 11 : fibra non continua filamento	3,50 3,50
29	Poliestere : fibra non continua filamento	1,50 3,00
30	Polietilenica	1,50
31	Polipropilenica	2,00
32	Poliureica	2,00
33	Poliuretanaica : fibra non continua filamento	3,50 3,00
34	Vinilal	5,00
35	Trivinilica	3,00
36	Gomma	1,00
37	Elastan	1,50
38	Vetro tessile filamento di diametro superiore a 5 micron filamento di diametro pari o inferiore a 5 micron	2,00 3,00
39	Metallica	2,00
	Metallizzata	2,00
	Amianto	2,00
	Carta tessile	13,75

ALLEGATO III

PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI
ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

(Articolo 10, lettera a))

1. Ferma-maniche di camicie
2. Cinturini di materia tessile per orologio
3. Etichette e stemmi
4. Manopole di materia tessile imbottite
5. Copri-caffettiere
6. Copri-teiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Tessuti per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
15. Ghettoni
16. Articoli per usi tecnici
17. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
18. Cappelli di feltro
19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
20. Articoli di materia tessile da viaggio
21. Arazzi ricamati a mano
22. Chiusure lampo
23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24. Copertine di materia tessile per libri
25. Giocattoli
26. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
27. Centri composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm²

ALLEGATO IV

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA O STAMPILGIATURA GLOBALI

(Articolo 10, lettera b))

1. Canovacci
 2. Strofinacci per pulizia
 3. Bordure e guarnizioni
 4. Passamaneria
 5. Cinture
 6. Bretelle
 7. Reggicalze e giarrettiere
 8. Stringhe
 9. Nastri
 10. Elastici
 11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
 12. Spago per imballaggio
 13. Centrini
 14. Fazzoletti
-

COMUNICAZIONE

1. Nella IV sessione tenuta il 20/28 aprile 1971, la conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo per il rilascio dei brevetti ha adottato, ai fini della loro pubblicazione, i seguenti testi :

- Secondo progetto preliminare della convenzione che istituisce un sistema europeo per il rilascio dei brevetti ;

Questo progetto rappresenta, rispetto al primo progetto preliminare pubblicato nel 1970, un testo completato (specie per le disposizioni istituzionali, finanziarie, le norme generali di procedura e le disposizioni finali) e contiene ritocchi su alcuni punti, apportati in seguito alla consultazione delle organizzazioni internazionali rappresentative degli ambienti interessati avvenuta nell'aprile 1970 ;

- Primo progetto preliminare di un regolamento d'esecuzione ;
- Primo progetto preliminare di un regolamento relativo alle imposte.

I suddetti testi sono contenuti in un volume stampato nelle tre lingue della conferenza (tedesco, inglese e francese).

2. Un secondo volume contiene una serie di relazioni in cui sono esposti i risultati dei lavori della conferenza sui tre atti sub 1) e che costituiscono un commento delle disposizioni essenziali dei medesimi. Anche il secondo volume è edito in tre lingue.

3. I due volumi costituiscono un insieme il cui prezzo è di FL 285. Il primo volume è uscito ; il secondo sarà disponibile prossimamente.

4. Fin d'ora si possono fare le ordinazioni al seguente indirizzo :

Office des ventes des publications des Communautés européennes — Case postale 1003
Luxembourg 1.

5. Le somme corrispondenti alle ordinazioni fatte sono da versare sul seguente conto corrente bancario :

Banque Internationale Luxembourg
N° 2-101/6830/100.

ANNUARIO DI STATISTICHE SOCIALI

1970

L'annuario di statistiche sociali è edito ogni due anni e raccoglie le principali informazioni riguardanti :

- demografia,
- occupazione e disoccupazione,
- salari,
- livello di vita,
- istruzione pubblica,
- conti sociali, sicurezza sociale, infortuni sul lavoro.

l'edizione del 1970 riprende dati che riguardano, in generale, gli anni dal 1958 al 1969 ed i principali risultati di inchieste specifiche.

La pubblicazione (320 pagine) è in vendita all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ed agli uffici di vendita ufficiali nei diversi paesi al prezzo di Lit. 1.560 o di FB 125.

